

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**

FACOLTÀ DI ECONOMIA

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

**STORIA ECONOMICA  
DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE**

**IL SISTEMA POSTALE  
NEL GRANDUCATO DI TOSCANA  
(1815-1859)**

**Relatore: Chiar.mo Prof.**

**Giuntini Andrea**



**Tesi di Laurea di  
ZECCHI GIULIA**

**ANNO ACCADEMICO 1995/1996**

**IL SISTEMA POSTALE**  
**NEL**  
**GRANDUCATO DI TOSCANA**  
**(1815-1859)**

# INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>pag. 1</b>
----------------------	---------------

## **CAPITOLO PRIMO. LA RESTAURAZIONE IN TOSCANA E IL REGNO DI FERDINANDO III.**

<b>1.1 Introduzione .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>1.2 Aspetti legislativi della restaurazione in Toscana .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>1.3 La polizia e il sistema giudiziario.....</b>	<b>pag. 10</b>
<b>1.4 L'amministrazione .....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>1.5 L'amministrazione comunitativa .....</b>	<b>pag. 15</b>
<b>1.6 La struttura fiscale e finanziaria.....</b>	<b>pag. 17</b>
<b>1.7 L'amministrazione postale.....</b>	<b>pag. 19</b>
1.7.1 I rapporti tra Toscana e Austria.....	pag. 38
1.7.2 La convenzione postale provvisoria con l'Austria.....	pag. 42
1.7.3 Il Congresso di Verona .....	pag. 45
1.7.4 La convenzione con lo Stato Sardo .....	pag. 50
<b>1.8 La situazione nell'amministrazione .....</b>	<b>pag. 52</b>

## **CAPITOLO SECONDO. LE STRADE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA.**

<b>2.1 Introduzione .....</b>	<b>pag. 56</b>
<b>2.2 La politica stradale lorenese .....</b>	<b>pag. 57</b>
2.2.1 Strade e sistema insediativo .....	pag. 65
2.2.2 L'infrastruttura viaria nei programmi di sviluppo economico .....	pag. 66
2.2.3 Conflitti tra uso pubblico e uso privato del suolo : vita difficile per la viabilità.....	pag. 66
2.2.4 Intensità e punti di attrazione del traffico stradale.....	pag. 68
<b>2.3 La classificazione delle strade .....</b>	<b>pag. 69</b>

2.3.1 Strade regie .....	pag.	70
2.3.2 Strade provinciali .....	pag.	72
2.3.3 Strade comunitative .....	pag.	77
2.3.4 Strade vicinali .....	pag.	78
<b>2.4 La politica lorenese della viabilità : i valichi stradali transappenninici .....</b>	<b>pag.</b>	<b>78</b>
<b>2.5 L'istituzione del corpo degli ingegneri : un conflitto tra potere centrale e locale .....</b>	<b>pag.</b>	<b>87</b>
<b>2.6 La tecnica costruttiva e le realizzazioni tecniche : manutenzione, miglioramento, nuove costruzioni .....</b>	<b>pag.</b>	<b>92</b>
<b>2.7 Le spese sostenute per le strade .....</b>	<b>pag.</b>	<b>98</b>
<b>2.8 Conclusioni .....</b>	<b>pag.</b>	<b>107</b>

## **CAPITOLO TERZO.**

### **IL SISTEMA POSTALE E LA RIFORMA DEL 1827.**

<b>3.1 Introduzione .....</b>	<b>pag.</b>	<b>109</b>
<b>3.2 La sistemazione postale.....</b>	<b>pag.</b>	<b>110</b>
3.2.1 Le proposte di Alessandro Humbourg, Soprintendente generale delle regie poste toscane .....	pag.	110
3.2.2 Il progetto di Motuproprio .....	pag.	120
3.2.3 Lettera di Humbourg al Sua Altezza Imperiale e Reale del 27 marzo 1826.....	pag.	122
3.2.4 Estratti dalla memoria di Miliotti, direttore delle poste di Pisa sulla necessità del nuovo sistema postale .....	pag.	125
3.2.5 I disagi continuavano.....	pag.	126
3.2.6 La Circolare n. 2252 del 16 settembre 1831 di Leopoldo II.....	pag.	128
3.2.7 La richiesta della Camera di Commercio.....	pag.	132
3.2.8 La risposta del soprintendente, Alessandro Humbourg, alla richiesta della Camera di Commercio.....	pag.	133
<b>3.3 La riforma del 1827 .....</b>	<b>pag.</b>	<b>135</b>
3.3.1 Circolare del Dipartimento Generale delle Poste del 14 aprile 1829.....	pag.	145
<b>3.4 La sistemazione del servizio postale nelle marenne, nel volterrano, nel massese, nel grossetano, e in altri luoghi del Granducato .....</b>	<b>pag.</b>	<b>147</b>
3.4.1 Lettera del Soprintendente generale delle poste, Giuseppe Pistoja, al Consigliere Direttore della I. e R. Segreteria di Finanze del 25 aprile 1839.....	pag.	147

3.4.2 Lettera dalla I. e R. Segreteria di Finanze del 27 marzo 1840 al Soprintendente generale alle Regie Poste .....	pag. 150
3.4.3 Lettera al Consigliere Direttore della Segreteria di Finanze del 12 aprile 1840 .....	pag. 150
3.4.4 Lettera dalla I. e R. Segreteria di Finanze del 22 aprile 1840 al Soprintendente generale alle Regie Poste .....	pag. 159
3.4.5 Difficoltà di realizzazione .....	pag. 160
<b>3.5 Istruzioni sulla uniformità del sistema da tenersi per gli arrivi e partenze delle staffette ordinarie e straordinarie.....</b>	<b>pag. 160</b>

## **CAPITOLO QUARTO. LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEGLI ANNI '30 E '40.**

4.1 Introduzione .....	pag. 165
4.2 Riorganizzazione e competenza territoriale degli uffici postali di Siena e Grosseto .....	pag. 168
4.3 Istituzione a Pescia di una regia Distribuzione postale .....	pag. 170
4.4 Istituzione di una staffetta provvisoria.....	pag. 171
4.5 Nuove tariffe postali.....	pag. 171
4.6 Richiamo alla disciplina.....	pag. 173
4.7 Istituzione di alcuni corsi giornalieri.....	pag. 175
4.8 Istituzione di nuovi uffici regi di posta.....	pag. 175
4.9 Variazione della partenza e arrivo del corriere da Firenze a Perugia .....	pag. 176
4.10 Le disposizioni del 1845 .....	pag. 177
4.11 Le disposizioni del 1846 .....	pag. 178
4.12 Le leggi del 1847 .....	pag. 180
4.13 I chiarimenti della Reale Consulta sulla franchigia.....	pag. 190

## **CAPITOLO QUINTO. IL '48 E LE POSTE TOSCANE.**

5.1 Il 1848 in Toscana .....	pag. 192
5.2 Le riforme nel servizio postale.....	pag. 196
5.3 Le disposizioni postali del 1848.....	pag. 198
5.3.1 Spedizione diretta da Pisa a Siena .....	pag. 198
5.3.2 Estensione delle leggi postali toscane al territorio lucchese .....	pag. 199

5.3.3 Istituzione del servizio giornaliero con Volterra, Montepulciano, Rocca San Casciano, Pomarance e approvazione definitiva per Arezzo .....	pag. 200
5.3.4 Istituzione di due nuovi uffici regi di posta .....	pag. 206
5.3.5 Creazione di due regie distribuzioni postali .....	pag. 207
5.3.6 Istituzione di una distribuzione di lettere a San Godenzo .....	pag. 207
5.3.7 Approvazione di un doppio cambio giornaliero di corrispondenza tra Firenze e Livorno per mezzo della linea ferroviaria Leopolda .....	pag. 211
5.3.8 Istituzione del settimo corso di posta per Roma .....	pag. 216
5.3.9 La soppressione della stazione postale di Castelfiorentino .....	pag. 217
5.4 Il ritorno di Leopoldo II .....	pag. 218
5.5 Considerazioni conclusive .....	pag. 220

## **CAPITOLO SESTO.**

### **GLI ASPETTI ECONOMICI DEL SERVIZIO POSTALE.**

6.1 L'Ufficio Revisioni e Sindacati .....	pag. 222
6.1.1 La responsabilità delle Regie Casse.....	pag. 223
6.1.2 Le revisioni improvvise .....	pag. 224
6.1.3 Altre disposizioni dell'Ufficio Revisioni e Sindacati .....	pag. 226
6.2 Il bilancio preventivo .....	pag. 229
6.3 Circolare relativa all'applicazione della tassa sulle lettere in arrivo e partenza .....	pag. 231
6.4 Struttura dell'amministrazione finanziaria.....	pag. 232
6.4.1 La questione postale durante il Risorgimento.....	pag. 237

## **CAPITOLO SETTIMO.**

### **L'ULTIMO DECENNIO.**

7.1 Introduzione .....	pag. 244
7.2 La Lega postale Austro-Italica .....	pag. 245
7.3 Altre convenzioni postali.....	pag. 251
7.4 Il francobollo .....	pag. 256
7.5 Le notificazioni più importanti degli anni '50.....	pag. 259
7.5.1 Disposizioni relative alle corrispondenze provenienti d'oltremare a Livorno o spedite da Livorno via mare.....	pag. 259

7.5.2 Circolare n. 2107 del 1853 ai Regi Direttori Postali di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo.....	pag. 262
7.5.3 Circolare n. 2176 ai Regi Direttori Postali .....	pag. 263
7.5.4 Altre circolari della Soprintendenza Generale alle Poste .....	pag. 264
7.5.5 Soppressione di alcune stazioni postali.....	pag. 265
7.5.6 Ulteriori miglioramenti.....	pag. 272
7.5.7 Notificazioni riguardanti i rapporti di corrispondenza con l'estero .....	pag. 274
7.5.8 Disposizione relativa ai cambi di corrispondenza fra la Toscana, le provincie riunite e l'estero.....	pag. 275
<b>7.6 Progetto approvato di servizio postale tra Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Livorno per ferrovia .....</b>	<b>pag. 279</b>
<b>7.7 Legge organica per l'amministrazione delle poste.....</b>	<b>pag. 283</b>
<b>7.8 Conclusioni .....</b>	<b>pag. 293</b>
 <b>APPENDICE.....</b>	 <b>pag. 295</b>
 <b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	 <b>pag. 302</b>

## PREMESSA

Il presente studio trae origine dall'intenzione di analizzare il servizio postale toscano nel periodo granducale nei suoi aspetti organizzativi e come ramo dell'amministrazione toscana. Si tratta di aspetti poco indagati dagli studiosi della materia. Questo studio ne segue le trasformazioni e l'evoluzione nel tempo. Obiettivo del lavoro è rintracciare possibili elementi di modernità fissando l'attenzione sul suo funzionamento e i risultati conseguenti.

Questo lavoro si basa su delle fonti archivistiche del tutto originali. Si è attinto all'Archivio di Stato di Firenze e in modo particolare al fondo denominato "*Soprintendenza Generale delle Poste*". La sistemazione di questo fondo è recentissima, risale al 1990 ed è stata curata da Loredana Maccabruni. Tale fondo è stato essenziale per questo lavoro poiché contiene tutti i documenti relativi al Dipartimento Generale delle Poste Granducali dal 1814 al 1859. È costituito da un gran numero di filze, quasi seicento, così strutturate :

<i>Indice della serie</i>	<i>Numero delle filze da ... a ...</i>
Affari del Dipartimento Generale delle Poste	1-175
Repertorio degli affari del Dipartimento Generale	176-183

<i>Indice della serie</i>	<i>Numero delle filze da ... a ...</i>
Filze suppletorie degli affari del Dipartimento Generale	184-191
Repertorio delle filze suppletorie	192
Affari diversi miscellanei	193-210
Filze di lettere alla Soprintendenza Generale	211-221
Reclami contro postieri e postiglioni	222-227
Miscellanee, sistemazione postale, affari diversi, ordini	228-258
Segreteria della Soprintendenza Generale : copialettere, e relativi repertori	259-298
Registri di protocollo delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in partenza	299-314
Amministrazione del personale	314-329
Contabilità del Dipartimento Generale	330-418
Contabilità degli uffici periferici	419-448
Direzione di Firenze : lettere della Soprintendenza	449-451
Direzione di Livorno	452-513
Direzione di Arezzo	514-526
Direzione di Siena	527-537
Direzione di Pisa	438-553
Direzione di Lucca	554-556

# **1. LA RESTAURAZIONE IN TOSCANA E IL REGNO DI FERDINANDO III.**

## *1.1 INTRODUZIONE.*

L'assetto politico-territoriale dell'Italia, dopo la caduta di Napoleone, rispecchiò il fatto che la penisola venne a trovarsi completamente nelle mani delle grandi potenze senza alcuna possibilità di far valere una propria volontà autonoma. L'Austria divenne la grande potenza egemone della penisola e si fece garante dell'ordine restaurato. Inglobò nel suo impero il regno del Lombardo-Veneto acquistando il predominio nel Mare Adriatico. Il Trentino, Trieste e parte dell'Istria divennero territori imperiali. Gli Austriaci, inoltre, assunsero il controllo del ducato di Parma e Piacenza, di cui divenne sovrana Maria Luisa d'Asburgo (1815-1847), ex imperatrice dei Francesi, con la clausola che il ducato sarebbe andato alla sua morte ai Borbone di Parma. L'Austria si riserbò il diritto di presidiare militarmente Piacenza. Il ducato di Modena e Reggio fu anch'esso assegnato ad una creatura dell'Austria, cioè a Francesco IV d'Asburgo-Este (1814-1846), cui avrebbe dovuto andare in eredità il ducato di Massa e Carrara assegnato *vita natural durante* a Maria Beatrice d'Este, madre di Francesco IV. Il ducato di Lucca fu provvisoriamente attribuito ai

Borbone di Parma, in attesa che, dopo la morte di Maria Luisa, venisse congiunto al Granducato di Toscana. Il Granducato di Toscana tornò a Ferdinando III d'Asburgo-Lorena (1814-1824), fratello dell'imperatore d'Austria, che ottenne anche Piombino e lo Stato dei Presidi, tolto ai Borboni di Napoli.

Lo Stato Pontificio, sotto Pio VII (1800-1832), con i suoi confini tradizionali, si trovò posto anch'esso sotto il controllo dell'Austria, la quale ebbe il diritto di avere presidi militari a Ferrara e Comacchio.

Il regno delle Due Sicilie vide il ritorno di Ferdinando IV di Borbone, divenuto Ferdinando I re delle Due Sicilie (1815-1825). Un trattato di alleanza difensiva firmato il 12 giugno 1815 con l'Austria fece sì che quest'ultima assumesse di fatto il controllo dell'esercito napoletano.

Il regno di Sardegna, sotto Vittorio Emanuele I di Savoia (1802-1821), si trovò sostanzialmente incrementato del territorio che era stato della repubblica di Genova. Metternich avrebbe voluto legare direttamente tramite un trattato di alleanza anche il Piemonte, al fine di arrivare ad una confederazione degli Stati italiani con la partecipazione dell'Austria, in virtù del dominio sul regno del Lombardo-Veneto, e quindi sotto la tutela dell'Impero. Ma il Piemonte si oppose avvalendosi del fatto che le altre maggiori potenze, Inghilterra, Francia, Prussia e Russia, non

erano favorevoli ad un simile rafforzamento del predominio austriaco in Italia. In tal modo, fin dal momento della Restaurazione, il Piemonte si qualificò come l'unico Stato italiano in grado di conservare una propria relativa autonomia rispetto all'Austria, alla quale pure era unito sul piano politico per il fatto che entrambe le monarchie erano fra le più reazionarie e conservatrici e avevano comuni interessi nella lotta contro ogni movimento rinnovatore<sup>1</sup>.

## **1.2 ASPETTI LEGISLATIVI DELLA RESTAURAZIONE IN TOSCANA.**

Il Granducato di Toscana, che sotto la dominazione francese faceva parte integrante dell'Impero napoleonico, aveva ricevuto gli ordinamenti amministrativi vigenti in Francia. Il suo territorio era stato diviso nelle tre prefetture dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo e queste in sottoprefetture: i prefetti dipendevano direttamente dal governo centrale di Parigi, il sistema fiscale, quello giudiziario, quello dei lavori pubblici erano stati, sul modello francese, fortemente centralizzati. Lo stesso era avvenuto per le amministrazioni comunali di tipo

---

<sup>1</sup> M. L. SALVADORI, *L'età contemporanea*, Torino, Loescher Editore, 1984, pag. 8.

francese, le *mairies*, che avevano sconvolto l'antico sistema toscano mutando persino circoscrizioni territoriali<sup>2</sup>.

In Toscana, il sistema giuridico introdotto da Napoleone, per quanto fosse il più evoluto che si potesse avere allora in Europa, non fu assimilato dai toscani poiché già esisteva un sistema di governo sufficientemente evoluto grazie alle riforme amministrative e giudiziarie di Pietro Leopoldo del 1786. La legislazione francese non suscitò in Toscana quelle simpatie che si erano prodotte negli altri Stati italiani dove apparvero come una liberazione da una condizione divenuta insostenibile.

Al momento del crollo del dominio napoleonico in Italia, il Granduca Ferdinando si fece precedere a Firenze dal suo commissario plenipotenziario, principe Rospigliosi. Il primo atto del Rospigliosi fu di emanare, il 1° maggio 1814, un proclama con cui, premesso che "l'andamento del governo e dell'amministrazione non può restare interrotto o sospeso", egli confermava in via provvisoria tanto "le leggi ed ordinamenti attualmente veglianti", che tutti gli impiegati della pubblica amministrazione. Erano da considerarsi escluse da questa conferma provvisoria della legislazione francese tutte quelle

---

<sup>2</sup> G. PANSINI, *L'amministrazione del Granducato di Toscana dal 1815 al 1859*, nel volume della "Mostra storica dell'unificazione amministrativa italiana. Guida alla mostra.", Firenze, Tip. Nazionale, 1965, pag. 13.

disposizioni che fossero incompatibili con i principi della religione cattolica.

La conferma della legislazione francese nel Granducato aveva puramente carattere provvisorio; il riordinamento definitivo di tutto il sistema legislativo venne attuato seguendo due criteri diversi: per la legislazione penale si tornò, con sole poche modifiche, al sistema di leggi in vigore al tempo della partenza di Ferdinando III; per la legislazione civile si elaborò un sistema normativo nuovo, che tenesse conto delle esperienze derivanti dalla codificazione francese.

Con editto dell'8 luglio 1814 il Rospigliosi decretò l'abolizione immediata del codice penale e di quello di procedura penale e di tutte le altre leggi ed ordinamenti vigenti all'epoca della partenza di Ferdinando III.

Mentre in materia penale si tornò alla legislazione settecentesca di Pietro Leopoldo e dei primi anni di regno di Ferdinando III, per le leggi civili il governo toscano si rese conto che in questo campo un ritorno all'antico non sarebbe stato possibile senza turbare profondamente la regolarità della vita giuridica dei cittadini. In questo campo, infatti, non si aveva un'organica riforma legislativa del secolo passato alla quale riallacciarsi e da sostituire senza troppo danno a tutto il complesso della legislazione francese: nel campo del diritto civile

un ritorno al passato avrebbe significato ripristinare tutto un insieme di leggi ed ordinanze le più disparate, contraddittorie, spesso diverse da città a città, da distretto a distretto. Non volendo nemmeno conservare la codificazione francese, non restava che affrontare l'impresa di una nuova rielaborazione della legislazione civile toscana da sostituire a quella napoleonica. Il Rospigliosi pubblicò in data 9 luglio 1814 una ordinanza annunciante la creazione di una speciale commissione destinata a procedere alla compilazione di un nuovo Codice di Leggi Civili, che avrebbe dovuto portare a termine il suo lavoro entro tre mesi, avrebbe dovuto provvedere ad una completa rielaborazione di tutta la legislazione civile, commerciale e processuale civile. Ad un codice civile in Toscana non si arrivò mai, mentre la materia processuale fu in pratica codificata ma solo più tardi, con le "Dichiarazioni e attuazioni" che fecero seguito, in 640 articoli, al Motuproprio del 2 agosto 1838, con cui venne attuata una generale riforma dei tribunali civili e criminali.

Nonostante il mancato conseguimento di una vera e propria codificazione, la commissione legislativa fece un lavoro costruttivo dando vita alla legge del 21 luglio 1814 sull'espropriazione forzata nell'interesse dei creditori, legge del 18 agosto sulle successioni, la riforma del sistema giudiziario del 13 ottobre ed infine le leggi del 15 novembre 1814 riguardanti una

l'abolizione definitiva della legislazione francese nel granducato, l'altra la patria potestà, la tutela, altri istituti del diritto di famiglia. Nel complesso la riforma del 13 ottobre 1814 segnò la fine del sistema giudiziario francese ed il ritorno indiscriminato agli ordinamenti in materia dell'antico regime, e quindi a un sistema tanto inferiore.

Dalla generale abolizione furono esclusi il codice di commercio, il sistema ipotecario, le leggi e disposizioni riguardanti la registrazione dei contratti, quelle riguardanti l'ammissione della prova testimoniale e le leggi sul notariato. Furono confermate le leggi emanate dal governo francese in materia di feudalità, di sostituzioni fedecommissarie ed in genere tutte le disposizioni legislative riguardanti i vincoli sugli immobili.

Per il futuro si sarebbero dovute osservare nel Granducato, oltre alle leggi pubblicate dal 1° maggio 1814 in poi, anche tutte le antiche leggi e disposizioni vigenti in Toscana fino al 1° dicembre 1807, data dell'incorporazione all'Impero francese: venne però mantenuta l'abolizione, operata dal regime napoleonico, "di tutti gli Statuti particolari delle Città, Terre e Castelli del Granducato", assicurando così l'uniformità giuridica in tutto lo stato<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> A. AQUARONE, *Aspetti legislativi della restaurazione toscana*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1956, pag. 3-5.

### 1.3 LA POLIZIA E IL SISTEMA GIUDIZIARIO.

Una particolare importanza nel restaurato sistema politico-amministrativo lorenese ebbe la Presidenza del Buon Governo, una specie di dicastero di polizia con poteri e facoltà ampi ed imprecisamente limitati ; tale organismo era stato creato da Pietro Leopoldo affinché da esso dipendessero “tutte le autorità di qualunque grado e carattere le quali esercitano attribuzioni politiche e governative”<sup>4</sup>. Le furono affidate otre alle antiche funzioni, le attribuzioni che durante il periodo francese erano spettate in materia di polizia ai prefetti, sottoprefetti e sindaci, aboliti con editto del 27 giugno 1814. La Presidenza del Buon Governo era un organismo dotato di poteri assai ampi e che interveniva con notevole invadenza un po’ in tutti i settori della vita pubblica esercitando un assiduo controllo su tutti i rami dell’amministrazione dello Stato<sup>5</sup>.

Dalla Presidenza del Buon Governo dipendevano direttamente i governatori e i commissari. I governatori, che erano stati ristabiliti dopo l’abolizione dei prefetti francesi, avevano ampi poteri civili e militari sulle rispettive circoscrizioni territoriali, rappresentavano il governo centrale ed erano i capi sia delle forze civili di polizia che delle truppe. Alle loro dipendenze

---

<sup>4</sup> L. GALEOTTI, *Delle leggi e delle amministrazioni della Toscana*, Firenze, Gabinetto scientifico letterario, Tip. Galileiana, 1847, pag. 42.

<sup>5</sup> A. AQUARONE, *op. cit.*, pag. 7.

avevano un Auditore di governo che era presidente del tribunale penale o "criminale", e dirigeva la polizia locale.

In Toscana vi erano quattro "governi" civili e militari: Pisa, Siena, Livorno e Portoferraio. I territori di minore importanza erano retti dai commissari regi, con poteri esclusivamente civili; essi furono stabiliti in Arezzo, Grosseto, Pistoia, Pontremoli e Volterra. Questi funzionari, oltre ad essere i capi della polizia nel rispettivo territorio, esercitavano anche funzioni giudiziarie. Anzi il commissario regio di Grosseto era presidente della Ruota civile e criminale di quel compartimento. Tutti i commissari avevano funzioni giudiziarie sia civili che penali: infatti quelli di Arezzo, di Pistoia e di Volterra alle attribuzioni di polizia univano la giurisdizione dei vicari, sia in materia civile che criminale, il commissario di Pontremoli univa alle funzioni vicariali quelle di giudice di prima istanza.

Per Firenze l'organizzazione della polizia si fondava sui quattro commissari di quartiere, dipendenti direttamente dalla Presidenza del Buon Governo.

L'amministrazione della giustizia era a sua volta così organizzata: al grado più basso della giurisdizione vi erano le potesterie, con giurisdizione civile, poi i vicariati, con giurisdizione civile e criminale. Ciascun vicariato aveva la giurisdizione criminale sulle potesterie dipendenti, mentre sul

proprio territorio esercitava quella civile e criminale. Queste magistrature erano formate da un solo giudice, assistito da uno o più cancellieri.

La giurisdizione superiore era formata da tribunali collegiali alcuni dei quali a competenza mista, civile e criminale. Questi tribunali erano le Ruote civili di Firenze, Arezzo, Pisa e Siena, la Ruota civile e criminale di Grosseto, i tribunali criminali di Livorno, Pisa e Siena, la Ruota criminale di Firenze per i reati più gravi che estendeva la sua giurisdizione su tutto il Granducato, tranne che per la provincia inferiore di Siena, l'isola d'Elba e Piombino, dipendenti dalla Ruota di Grosseto.

In materia di appello la legislazione era confusa. Era ammesso un solo giudizio di appello, sia per la giurisdizione civile che per la criminale, ma le sentenze della Ruota criminale non erano appellabili, salva la domanda di revisione per vizi di forma da presentarsi entro il termine di otto giorni alla Reale Consulta.

Organo centrale preposto alla vigilanza per la buona amministrazione della giustizia era la I. e R. Consulta, da cui dipendevano gli organi giudiziari del Granducato. Essa aveva anche le mansioni di consultore legale del governo, per la stesura di progetti di legge che esigessero una particolare competenza giuridica.

Questo sistema presentava però il grosso inconveniente di abolire la distinzione fra accusa e parte giudicante nei tribunali inferiori, essendo riunite in una stessa persona la funzione esecutiva e quella giudiziaria<sup>6</sup>.

#### 1.4 L'AMMINISTRAZIONE.

Il 15 settembre 1814 il Granduca Ferdinando III rientrò a Firenze avendo già nominato il nuovo governo. L'ordinamento politico toscano si fondava sul principio del governo personale del principe al quale facevano capo tutti i pubblici affari; non esistevano dei veri e propri ministri: il sovrano aveva le sue reali Segreterie per gli affari esteri, per gli affari interni, per le finanze e per la guerra<sup>7</sup>. Le Segreterie erano organi di coordinamento e di sorveglianza degli organi amministrativi centrali ad esse sottoposti<sup>8</sup>.

L'unità direttiva del governo era rappresentata da un unico ministro Segretario di Stato, primo direttore delle regie Segreterie, che di solito reggeva personalmente gli affari esteri e la guerra. Le Segreterie dell'interno e delle finanze avevano invece un direttore particolare e questi tre individui costituivano il Consiglio del principe. L'attività del Consiglio, che aveva funzioni simili a

---

<sup>6</sup> G. PANSINI, *op. cit.*, pag. 19-20.

<sup>7</sup> A. AQUARONE, *op. cit.*, pag. 8.

quelle dell'attuale consiglio dei ministri, era regolata da norme ben precise che ne determinavano le competenze nei confronti del principe. A questi erano riservati gli affari più importanti, discussi in sua presenza, mentre al Consiglio ed al singolo direttore di segreteria erano affidati quelli di minor rilievo, scrupolosamente elencati nei regolamenti.

Segretario di Stato e Segretario per gli affari esteri e la guerra fu nominato Vittorio Fossombroni, Segretario per gli affari interni Neri Corsini e Segretario delle finanze Leonardo Frullani<sup>9</sup>.

Innanzitutto furono divise le funzioni politiche, affidate ai governatori e ai commissari regi, da quelle amministrative che sotto il governo francese erano riunite nella figura del prefetto.

Le funzioni amministrative furono affidate alla Camera delle Comunità di Firenze, che comprendeva i territori di Firenze, Arezzo e Pistoia, all'Ufficio dei fossi di Pisa, che estendeva la sua competenza su Livorno e sull'isola d'Elba, all'Ufficio generale delle comunità della città e provincia superiore di Siena e all'Ufficio dei fossi e coltivazioni di Grosseto. Questi organi periferici erano retti da funzionari col titolo di "Provveditori" e dipendevano a loro volta dall'Ufficio generale delle comunità del Granducato, retto dal soprassindaco e soprintendente generale. Essi esercitavano il controllo nelle amministrazioni comunali o

---

<sup>9</sup> G. PANSINI, *op. cit.*, pag. 12.

“comunitative”, ed avevano anche competenza in materia dei lavori pubblici<sup>10</sup>.

### 1.5 L'AMMINISTRAZIONE COMUNITATIVA.

Il restaurato governo lorenese apportò notevoli modificazioni al sistema comunitativo quale era stato organizzato nel secolo precedente da Pietro Leopoldo. Il governo toscano, dopo l'esperienza centralizzatrice del periodo napoleonico che aveva tolto in pratica ogni autonomia alle comunità territoriali minori subordinandole in tutto e per tutto alla tutela su di esse esercitata dal governo centrale per mezzo dei prefetti, non ritenne opportuno un ritorno puro e semplice al sistema anteriore che avrebbe ridato notevoli poteri alle singole comunità municipali; ma al tempo stesso non volle neppure conservare il sistema francese o privarle del tutto della relativa autorità di cui godevano un tempo. Venne seguita una via di mezzo, richiamando in vita le comunità così come erano state istituite al tempo di Pietro Leopoldo ma limitando la loro capacità di effettivo autogoverno con nuove norme.

Con la legge del 16 settembre 1816 si procedette ad una completa ed organica riforma del sistema municipale toscano

---

<sup>9</sup> A. AQUARONE, *op. cit.*, pag. 9.

<sup>10</sup> G. PANSINI, *op. cit.*, pag. 14.

secondo i nuovi criteri adottati dal governo: in base a questa legge la magistratura comunitativa rimaneva costituita dal gonfaloniere e dai priori e restavano immutati i Consigli generali che rappresentavano l'organo deliberativo delle singole comunità. Una sensibile modificazione si ebbe invece per la nomina dei gonfalonieri che erano a capo dell'organo esecutivo municipale: non sarebbero stati più estratti a sorte, come avveniva secondo il sistema leopoldino, ma sarebbero stati nominati direttamente dal sovrano su proposta del soprassindaco, magistrato posto alla presidenza della Camera delle comunità, istituita da Pietro Leopoldo in Firenze per sovrintendere a tutto il regime municipale dello stato. I gonfalonieri sarebbero rimasti in carica tre anni e sarebbero stati rieleggibili allo scadere del triennio. Per i priori fu adottato un sistema misto: si sarebbe estratto a sorte dalle rispettive borse un numero di nomi doppio rispetto a quello da eleggere e tra questi nomi il soprassindaco avrebbe avuto facoltà di scelta. La nomina del Consiglio generale era invece affidata esclusivamente alla sorte ed avrebbe avuto luogo annualmente<sup>11</sup>.

Alle dipendenze delle comunità erano anche i maestri di scuola elementare e i medici condotti, perché sia le spese per

---

<sup>11</sup> A. AQUARONE, *op. cit.*, pag. 15-18.

l'istruzione primaria, sia quelle per la sanità pubblica gravavano interamente sulle amministrazioni comunitative.

Le leggi lasciavano ben poca autonomia amministrativa alle comunità : il Consiglio generale si riuniva poche volte l'anno, la gestione degli affari era nelle mani del Magistrato dei priori, del gonfaloniere e soprattutto del cancelliere, funzionario che dipendeva dall'amministrazione centrale per mezzo del quale era più facile al governo centrale esercitare un più diretto e rigoroso controllo su tutto il complesso delle attività comunitative<sup>12</sup>.

#### **1.6 LA STRUTTURA FISCALE E FINANZIARIA.**

La dominazione francese aveva sconvolto la struttura finanziaria toscana che ancora si reggeva sulle basi stabilite da Pietro Leopoldo. Il sistema di percezione delle imposte, il sistema fiscale stesso erano quelli vigenti in Francia. Anche in questo campo Ferdinando III volle restaurare gli antichi sistemi e rimise in piedi l'organizzazione esistente prima della dominazione francese.

Il sistema fiscale del Granducato di Toscana si fondava su due imposte dirette, la prediale e la personale. A queste si aggiungevano quelle indirette che provenivano dai dazi di importazione e di esportazione, dalle così dette "gabelle" o dazi

che gravavano sui vari generi all'ingresso di Firenze, Siena, Pisa e Pistoia, dette perciò città gabellabili, dai diritti di registro e bollo, dalle entrate di varie aziende gestite o direttamente dallo Stato, come l'I. e R. Amministrazione delle Miniere e Magona di Toscana e la R. Azienda Generale dei Sali, o date in appalto, come la I. e R. Azienda del Tabacco.

Le imposte di registro e bollo erano riscosse dall'Amministrazione generale del registro e aziende riunite, che era organizzata nei tre compartimenti di Firenze, Pisa e Siena, ciascuno dei quali era diviso in circondari ed uffici di esazione. Essa era incaricata anche di controllare la riscossione dei diritti da parte dei tribunali civili del Granducato e degli Archivi dei contratti, o archivi notarili, di Firenze e di Siena. I proventi delle Dogane e delle aziende ad esse collegate erano riscossi ed amministrati dai dipartimenti doganali di Firenze, Livorno, Pisa, Siena e Pistoia, i quali inviavano alla Depositeria generale, che era la cassa centrale dello Stato, il ricavato, al netto delle spese di amministrazione e dei pagamenti effettuati per conto dell'erario.

Per quanto riguardava l'imposta prediale si volle procedere sin dall'inizio ad un accertamento più esatto del valore

---

<sup>12</sup> G. PANSINI, *op. cit.*, pag. 15.

imponibile degli immobili. A questo scopo nel 1817 fu decretata la compilazione di un nuovo catasto<sup>13</sup>.

### 1.7 L'AMMINISTRAZIONE POSTALE.

L'amministrazione delle poste del Granducato toscano traeva origine dalla legge di Cosimo I del 2 giugno 1564, legge per "li cavallari" del Palazzo che istituiva la figura del Maestro di Posta alle cui dipendenze erano posti dieci cavallari, cioè corrieri, allora addetti alle necessità della Corte.

Durante il Regno di Etruria e nella seconda metà del Settecento intervennero mutamenti relativamente alle magistrature che esercitavano sull'amministrazione postale i diritti di percezione delle tasse relative al trasporto dei passeggeri, della corrispondenza e delle merci, che avveniva sulle strade postali del Granducato. Questa magistratura era costituita dal Magistrato del Sale, il quale risolveva anche il contenzioso giudiziario.

In Toscana non esisteva privativa di posta-lettere, e nessuna restrizione al trasporto della corrispondenza. Tutti (procacci, vetturini, navicellai, barcaioli, pedoni, campagnoli, fattorini, merciai, ecc.) potevano esercitarlo, anche come appendice ad altre occupazioni personali.

---

<sup>13</sup> G. PANSINI, *op. cit.*, pag. 17.

Nessuna ingerenza del governo veniva all'uopo esercitata per imporre una uniformità di servizio e una omogenea applicazione di tariffe, anzi il governo, "in vista di contribuire al favore che dall'attività delle industrie individuali ottiene il comodo pubblico", non ostacolava le iniziative private, ma le sollecitava. Una prova si ritrova nei servizi postali e commerciali marittimi in attività tra Piombino e Portoferraio, tra Livorno e le altre isole dell'arcipelago toscano, ai cui accollatari il governo concedeva indennità<sup>14</sup>.

Nel Granducato la prima precisa regolamentazione risale al Motuproprio del 14 maggio 1746, con il quale fu sancita la concessione di una privativa per il cambio dei cavalli a favore di coloro che assumevano in appalto le stazioni di posta ; venivano denominati "maestri di posta" o "Postieri". Il servizio consisteva nella installazione a distanze il più possibili regolari, di stazioni fisse adibite a consentire la sostituzione dei cavalli, oltre ad essere luogo di ristoro e di pernottamento. Questo principio, che proibiva ogni forma di concorrenza da parte di osti e locandieri, condizionò a fondo i meccanismi del sistema di trasporto<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> E. MELILLO, *Ordinamenti postali e telegrafici degli antichi stati italiani dalla restaurazione all'Unità*, Prato, Istituto di studi storici postali, 1985, tomo II, pp. 1-3.

<sup>15</sup> P. VICHI, *Per un'analisi della viabilità toscana in età lorenesa*, in *La Toscana dei Lorena : riforme, territorio, società*, Atti del convegno di studi - Grosseto - 27-29 novembre 1987, a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Leonardo Rombai, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1989, pag. 455-475.

Dopo il “Regolamento Universale” del 16 giugno 1746, minuziose disposizioni continuarono ad essere emanate sul funzionamento delle stazioni di posta e i percorsi delle strade postali, sulle mansioni e gli obblighi del personale patentato dal Granduca, cioè maestri di posta, postieri, postiglioni, staffette, corrieri ordinari e straordinari, procacci, vetturini, sulle regole di cambiatura e numero dei cavalli, sui tipi di vetture da impiegare a seconda del numero dei passeggeri, del peso e tipo di bagagli.

Da tali regolamenti si rileva una particolare attenzione riservata a tutti i possibili casi di trasgressione delle norme, soprattutto riguardo all'intrusione di privati nell'esercizio della “cambiatura” dei cavalli e del trasporto della corrispondenza, o all'arbitrio spesso esercitato dai postieri nel gestire le condotte postali. Furono quindi molto particolareggiate le tariffe relative alle pene, specie pecuniarie, da infliggere per i vari tipi di trasgressione e di abuso che sottraevano notevoli entrate alle casse delle Magistrature competenti.

Con la soppressione dell'Appalto Generale, l'amministrazione postale, strutturata in Dipartimento Generale, diventò autonoma rispetto alle altre magistrature nella gestione finanziaria, mentre regolamenti sulle tariffe postali e sulle pene pecuniarie venivano emanati dall'Auditorato delle Regalie e Possessioni.

Alla fine del Settecento, il Dipartimento Generale delle Poste era costituito dall'Ufficio Generale di Firenze, dalle Direzioni di Livorno, Pisa Siena, dalle quali dipendevano gli Uffici minori e quelli comunitativi, le stazioni di posta per la cambiatura dei cavalli, distribuite lungo le cinque strade postali Romana, Pisana, Bolognese, Pistoiese, Aretina e la traversa Romano-pisana.

Nel periodo di occupazione napoleonica l'amministrazione francese applicò a tutti i territori, compresa la Toscana, i sistemi organizzativi in vigore in Francia, con la divisione in Dipartimenti e la promulgazione di leggi innovatrici.

Il 12 marzo 1808 un decreto dell'Amministratore generale francese nel Granducato, Dauchy, stabilì in materia postale che le "poste lettere" negli Stati di Toscana sarebbero state organizzate, a partire dal primo aprile, secondo i Regolamenti dell'Amministrazione Francese relativi alle Poste delle lettere. Negli Stati della Toscana vi sarebbero state tre Direzioni Composte, cioè Firenze, Livorno, Siena, e Direzioni Semplici nelle città di Pisa, Pistoia, Pescia, Prato, Arezzo, Volterra, Pontremoli, San Miniato, Pietrasanta. Nelle altre città meno popolate e nei borghi vi sarebbero stati stabiliti degli Uffici di Semplice Distribuzione, qualora le località, le strade e i bisogni del servizio lo avessero richiesto. La giunta di governo, presieduta dal

Governatore generale conte Di Meneu, nella seduta del 14 settembre 1808, decretò in base alla legge n. 808 del 12 maggio 1808, lo scioglimento della vecchia amministrazione postale toscana, con effetto dal 1° novembre e la tassazione delle lettere e dei plichi in franchi e decimi. Venne anche decretata l'istituzione di 15 Direzioni e 10 Distribuzioni, ma non tutte furono aperte contemporaneamente.

Al termine del periodo napoleonico, in Toscana erano presenti: nel Dipartimento dell'Arno (n.112) le Direzioni di Firenze, Arezzo, Cortona, Empoli, Pistoia, Prato, e le Distribuzioni di Cafaggiolo, Castiglion Fiorentino, Dicomano, Lucignano, Modigliana, Montevarchi, Poppi, Rocca San Casciano, San Sepolcro; nel Dipartimento del Mediterraneo (113) le Direzioni di Livorno, Pisa, Pietrasanta, Portoferraio, Volterra, e le Distribuzioni di Campiglia, Pescia, Poggibonsi; nel Dipartimento dell'Ombrone (114) le Direzioni di Siena, Grosseto, Montepulciano, Radicofani, e la Distribuzione di San Quirico<sup>16</sup>.

Nel 1814, con la Restaurazione, l'Amministrazione postale venne riorganizzata e rimodellata sostanzialmente sulle strutture create da Pietro Leopoldo, così come avvenne per tutti i rami della pubblica amministrazione, nonostante le critiche che si levarono con sempre maggior forza contro l'inefficienza del servizio,

ponendo sotto accusa soprattutto il monopolio per il cambio dei cavalli, indicato come maggiore impedimento allo sviluppo delle comunicazioni<sup>17</sup>.

Con Notificazione del 23 maggio 1814, il Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste comunicò al pubblico che dal 1° giugno 1814 si sarebbe dovuto osservare una nuova tariffa provvisoria sia per il ricevimento che per l'affrancazione delle lettere, non solo nel Dipartimento Generale ma anche in tutti gli Uffici di posta da esso dipendenti, cioè l'Ufficio Generale delle Poste di Firenze (tab. 1), gli Uffici delle Poste di Livorno (tab. 2), Pisa (tab. 3) e Siena (tab. 4), annullando fino a nuovo ordine tutte le tariffe precedenti "tanto stabili che provvisorie, egualmente che qualunque ordine e consuetudine in contrario"<sup>18</sup>.

A queste tasse andavano aggiunti gli "Assegni" che erano imposti da diverse Poste Estere, specialmente sulle lettere di Francia e Spagna. Inoltre stabiliva che i pieghi e le lettere che si impostavano, non tanto nell'Ufficio Generale delle Poste di Firenze, quanto in quelli di Livorno, Pisa e Siena, e diretti ai Capi di Uffici e Direttori di Poste dell'Italia Superiore, incominciando da Bologna, dovevano affrancarsi con L.2 e soldi 10 l'oncia.

---

<sup>16</sup> F. BARGAGLI PETRUCCI, *I bolli toscani del periodo prefilatelico fino al 1851*, Bagno a Ripoli, Azienda litografica toscana, 1974.

<sup>17</sup> P. VICHI, *op. cit.*, pag. 460.

<sup>18</sup> Asf, *Leggi e bandi del Granducato di Toscana*, Notificazione del 23 maggio 1814, num. XXI.

Tab. 1. Nuova tariffa postale per Firenze.

<b>Ufficio Generale di FIRENZE</b>		Importare delle lettere che si ricevono o affrancano	
Paesi da dove vengono e si spediscono le lettere.			
Di tutta la Toscana.			
Lettera semplice	L.	3.4	—.—
Con sopracarta	"	5._	—.—
Per ogni oncia	"	16.8	—.—
Di tutta l'Italia Superiore e inferiore compresa la Svizzera ed il Piemonte eccettuato lo Stato Veneto.			
Lettera semplice	L.	6.8	3.4
Con sopracarta	"	8.4	5._
Per ogni oncia	"	1.13.4	16.8
Di Germania, Stato Veneto e di tutto il rimanente fuori d'Italia.			
Lettera semplice	L.	8.4	8.4
Con sopracarta	"	10._	10._
Per ogni oncia	"	2._.—	2._.—
Di Francia, Spagna e per l'affrancatura di quelle d'Inghilterra che per il ricevimento si considerano come lettere di Germania.			
Lettera semplice	L.	13.4	13.4
Con sopracarta	"	1._.—	1._.—
Per ogni oncia	"	3.6.8	3.6.8
Alle suddette tariffe saranno soggette tutte le lettere andanti e venenti che si distribuiscono e si impostano tanto negli uffici di posta di Prato e Pistoia come in tutti gli altri della Toscana che non sono notati nel medesimo.			
Fonte : Asf, Leggi e bandi del Granducato, notificazione del 23 maggio 1814.			

Tab. 2. Nuova tariffa postale per Livorno.

<b>Ufficio della Posta di LIVORNO</b>		Importare delle lettere che si	
Paesi da dove vengono e si spediscono le lettere.		ricevono	o affrancano
Di Pisa.			
Lettera semplice	L.	2._	1.8
Con sopracarta	"	3.4	2.8
Per ogni oncia	"	10._	8.4
Di tutto il restante della Toscana.			
Lettera semplice	L.	3.4	1.8
Con sopracarta	"	5._	2.8
Per ogni oncia	"	16.8	8.4
Di tutta l'Italia sup. e inf. compresa la Svizzera escluso lo Stato Veneto e per l'affrancatura eccettuato il Piemonte.			
Lettera semplice	L.	6.8	3.4
Con sopracarta	"	8.4	5._
Per ogni oncia	"	1.13.4	16.8
Per il Piemonte			
Lettera semplice	L.	_._._	8.4
Con sopracarta	"	_._._	10._
Per ogni oncia	"	_._._	2._._
Di Germania, dello Stato Veneto e di tutto il restante fuori d'Italia.			
Lettera semplice	L.	10._	10._
Con sopracarta	"	13.4	13.4
Per ogni oncia	"	2.10._	2.10._
Di Genova portate dal corriere di Francia.			
Lettera semplice	L.	8.4	_._._
Con sopracarta	"	10._	_._._
Per ogni oncia	"	2._._	_._._
Di Francia, Spagna e Inghilterra.			
Lettera semplice	L.	13.4	13.4
Con sopracarta	"	1._._	1._._
Per ogni oncia	"	3. 6.8	3. 6.8
Fonte : Asf, Leggi e bandi del Granducato, notificazione del 23 maggio 1814.			

Tab. 3. Nuova tariffa postale per Pisa.

<b>Ufficio della posta di PISA</b>		Importare delle lettere che si	
Paesi da dove provengono e si spediscono le lettere.		ricevono	e affrancano
Di Firenze e di Livorno.			
Lettera semplice	L.	3.4	_._._
Con sopracarta	"	5._	_._._
Per ogni oncia	"	16.8	_._._
Di tutto il restante della Toscana.			
Lettera semplice	L.	3.4	3.4
Con sopracarta	"	5._	5._
Per ogni oncia	"	16.8	16.8
Di tutta l'Italia superiore e inferiore compresa la Svizzera ed il Piemonte eccettuato lo Stato Veneto.			
Lettera semplice	L.	6.8	3.4
Con sopracarta	"	8.4	5._
Per ogni oncia	"	1.13.4	16.8
Di Germania, dello Stato Veneto e di tutto il rimanente fuori d'Italia.			
Lettera semplice	L.	8.4	8.4
Con sopracarta	"	10._	10._
Per ogni oncia	"	2._._	2._._
Di Francia, Spagna e per l'affrancatura anche quelle di Inghilterra, le quali per il ricevimento si considerano come lettere della Germania.			
Lettera semplice	L.	13.4	13.4
Con sopracarta	"	1._._	1._._
Per ogni oncia	"	3. 6.8	3. 6.8
Fonte : Asf, Leggi e bandi del Granducato, notificazione del 23 maggio 1814.			

Tab. 4. Nuova tariffa postale per Siena.

<b>Ufficio della posta di SIENA</b> Paesi da dove vengono e si spediscono le lettere.		Importare delle lettere che si ricevono o affrancano	
Di Firenze, provincia superiore e inferiore degli Stati di Siena compresi i Presidi di Orbetello.			
Lettera semplice	L.	3.4	—.—
Con sopracarta	"	5._	—.—
Per ogni oncia	"	16.8	—.—
Di tutto il restante della Toscana.			
Lettera semplice	L.	3.4	3.4
Con sopracarta	"	5._	5._
Per ogni oncia	"	16.8	16.8
Di tutta l'Italia superiore e inferiore compresa la Svizzera eccettuato lo Stato Veneto.			
Lettera semplice	L.	6.8	3.4
Con sopracarta	"	8.4	5._
Per ogni oncia	"	1.13.4	16.8
Di Germania, dello Stato Veneto e di tutto il rimanente fuori d'Italia.			
Lettera semplice	L.	8.4	8.4
Con sopracarta	"	10._	10._
Per ogni oncia	"	2. —.—	2. —.—
Di Francia, Spagna e per l'affrancatura anche quelle d'Inghilterra che per il ricevimento si considerano come lettere di Germania.			
Lettera semplice	L.	13.4	13.4
Con sopracarta	"	1. —.—	1. —.—
Per ogni oncia	"	3. 6.8	3. 6.8
Fonte : Asf, Leggi e bandi del Granducato, notificazione del 23 maggio 1814.			

Avvertiva che le lettere non affrancate nei suddetti uffici regi di posta in base alla nuova tariffa, non avrebbero avuto nessun corso.

Un altro provvedimento preso sempre con il fine di ripristinare l'antica situazione, fu la Notificazione del 15 luglio 1814 del Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste

del Granducato di Toscana che riguardava la soppressione di direzioni e distribuzioni postali istituite sotto il regime napoleonico. Le esigenze postali del Granducato erano certamente più limitate di quella capillare organizzazione voluta dai Francesi per ragioni politiche e militari. Costituì comunque un passo indietro per le relazioni commerciali e sociali. Questa notificazione sottolineava che il governo francese aveva introdotto il sistema di diversi uffici di posta in alcune città del Granducato senza alcun vantaggio per il Dipartimento Generale delle Poste e anzi con grave pregiudizio per la popolazione, la quale era obbligata ad utilizzare tale mezzo per spedire e ricevere il "carteggio", cioè la corrispondenza, per cui stabiliva che sarebbero state soppresse dal 1° agosto del 1814 varie Direzioni, cioè quella di Arezzo, Cortona, Lucignano, Montevarchi, San Sepolcro, Volterra, Pescia, Pontedera, Empoli, Dicomano, Modigliana, e varie Distribuzioni, cioè Cafaggiolo, Poggibonsi, Campiglia, Castiglion Fiorentino. Restavano invece confermati i seguenti uffici comunitativi: Pietrasanta, Pontremoli, Montepulciano, Grosseto, Orbetello.

Sempre dal primo agosto del 1814 tutte le Comunità del Granducato dovevano spedire i loro "Procacci Comunitativi" non tanto al Dipartimento Generale delle Poste in Firenze quanto a tutti gli altri Uffici di Posta da esso dipendenti per ricevere il

“carteggio” del Ministero da rimettersi per mezzo delle bolgette, come era stato praticato fino a tutto dicembre 1807, osservando le stesse regole per la sicurezza delle bolgette medesime dovendo detti Procacci Comunitativi incaricarsi della spedizione e ricevimento dagli Uffici di Posta del “carteggio” dei Particolari previo il pagamento del diritto postale, ben inteso, che “detto carteggio non doveva esser posto nelle rispettive bolgette nel qual caso non avrebbe (avuto) verun corso”<sup>19</sup>. Per le altre Distribuzioni dipendenti dal Dipartimento Generale delle Poste e dai rispettivi Uffici di posta sottoposti ad esso, restavano confermati tutti gli ordini e regolamenti esistenti a tutto dicembre 1807.

Importantissima fu la legge che stabiliva il Regolamento e la tariffa generale delle poste della Toscana del 12 agosto 1814. Questa nasceva dalla necessità di rimuovere le questioni che tutti i giorni insorgevano e per provvedere “convenientemente a diversi importanti oggetti concernenti l’utile Stabilimento delle Poste in Toscana, ed il buon servizio dei viaggiatori”<sup>20</sup>.

Il Regolamento e tariffa generale entrò in vigore dal 1° settembre 1814, e con esso si voleva derogare a tutte le leggi e tariffe precedenti così come a qualsiasi ordine o consuetudine esistente che disponeva diversamente.

<sup>19</sup> Asf, *Leggi e bandi del Granducato di Toscana*, Notificazione del 15 luglio 1814, num. LXXVII.

<sup>20</sup> Ivi, Bando del 12 agosto 1814, num. CVII, pubblicato dalla Segreteria di Stato e di Finanza, firmato da G. Rospigliosi e F. Alliata.

Tale Regolamento stabiliva che i postieri dovevano essere approvati con rescritto di S.A.I. e R. e avevano la "privativa di dare cavalli da tiro e da sella per la posta o la cambiatura". I postieri non potevano subaffittare la condotta delle loro rispettive poste senza una espressa licenza del Sovrintendente dell'Ufficio Generale delle Poste pena la perdita della condotta. Era proibito cambiare i cavalli in posta o in altro luogo con cavalli altrui quando il viaggio veniva fatto su strade nelle quali vi erano stabilite delle poste. Chiunque viaggiando per queste strade, cioè strade postali, mutava in qualsiasi forma i cavalli era obbligato a pagare a tutte le poste percorse prima e dopo lo scambio di cavalli quello che avrebbero dovuto pagare se avessero percorso la posta. A tale pagamento erano tenuti solidalmente coloro che avevano cambiato o dato i cavalli ma anche il viaggiatore e il vetturino. Contro i trasgressori si poteva procedere non solo ad istanza dei postieri danneggiati ma anche "ex-officio" e per via "d'inquisizione" ad istanza del pubblico querelante o del delatore segreto i quali ricevevano la metà delle pene pecuniarie inflitte ai trasgressori, mentre l'altra metà spettava ai postieri danneggiati.

Chiunque cominciava il viaggio per la posta non poteva passare dalla posta alle vetture se non fosse stato fermo "nel luogo del baratto 24 ore continue". Era anche vietato, esclusi i casi urgenti e di effettiva necessità, "variare la vettura in posta", cioè

passare dal servizio privato dei carrozzieri e vetturini al servizio di posta, senza licenza del "Giusdicente", il quale doveva esser cauto nell'accordare tali licenze ed assicurarsi dei motivi per non facilitare "la fuga o la latitanza ad alcuno che volesse eludere le ricerche del governo". In caso di contravvenzione erano solidalmente tenuti il viaggiatore ed il postiere, il proprietario dei cavalli o della vettura, a pagare alle poste precedenti o successive al luogo di partenza della vettura o dei cavalli, l'importo delle corse.

Per distinguere i vetturini e i postiglioni dagli altri era loro imposto quando "servivano in posta o cambiatura" vestire l'uniforme così come prescritto e notificato ai rispettivi postieri dal Sovrintendente del Dipartimento Generale delle Poste, mentre i cavalli dovevano esser ricoperti di pelle di tasso con suonagli distintivi "assolutamente proibiti alle vetture in generale". La pena prevista in caso di trasgressione era la sospensione dal servizio per un periodo di dieci giorni la prima volta, di trenta la seconda e l'inabilitazione a servire le poste granducali la terza.

I cavalli che avevano fatto il servizio della posta "in cambiatura" nel rientro alla posta dalla quale erano partiti, non potevano essere utilizzati "per vettureggiare o per condurre persone". In caso di trasgressione per il postiere al quale

appartenevano i cavalli era prevista come pena il pagamento della corsa di posta da cui tornavano i cavalli.

Dato che i postieri avevano la "privativa di dar cavalli per la cambiatura", erano obbligati a darli a tutti coloro che volevano incominciare il loro viaggio in posta o coloro che arrivavano alle loro poste in cambiatura.

Nel caso in cui non vi fossero stati i cavalli, il postiere era obbligato a mettere per iscritto di non aver cavalli, "di fare in scritto la fede di non averli", e grazie a questa "fede" il viaggiatore poteva rivolgersi a chiunque altro. Se la posta percorsa era stata semplice si poteva proseguire il viaggio con gli stessi cavalli mentre se la posta era stata una e mezza o doppia, si poteva continuare il viaggio dando un'ora di riposo ai cavalli, riposo a carico per due terzi del postiere proprietario degli animali e per un terzo del postiere senza cavalli.

Il postiere mancante di cavalli doveva pagare al postiere della posta precedente due paoli ogni gubbia tutte le volte in cui i cavalli di quest'ultimo si trovavano nella necessità di continuare il loro viaggio.

I postieri vicini alle città dove vi era ufficio regio delle poste erano tenuti a recapitare immediatamente a questo ufficio qualunque corriere o staffetta diretta a rimanere o transitare per quella città.

I postieri erano obbligati a mantenere nelle proprie poste a servizio del pubblico un numero di cavalli da tiro e da sella imposto con ordine dal Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste.

I postieri avevano anche l'obbligo di tenere sempre pronti i cavalli necessari ai corrieri e staffette con corso periodico e regolare, calessi o carrozze da prestare ai viaggiatori che li richiedevano al prezzo di 3 paoli per il calesse e 6 paoli per una carrozza a quattro posti, per ogni posta semplice.

Nessun postiere poteva prendere al proprio servizio un postiglione che aveva lasciato una posta senza avere il "certificato di buoni costumi" rilasciato gratuitamente dal postiere precedente a meno che non vi fossero state buone ragioni per negarglielo.

I postieri non potevano essere gravati sui cavalli, calessi, foraggi, ed altri attrezzi della posta, né subire alcun sequestro sulle somme che a titolo di somministrazione per i loro conti correnti o di sovvenzione venivano accordate ad essi annualmente dal Dipartimento Generale delle Poste o da qualsiasi altro ufficio di posta del Granducato.

Per non ostacolare il corso della posta era previsto che ogni persona di qualunque stato o condizione che viaggiava con i propri cavalli o in vettura o in qualunque modo, era obbligata a cedere il passo ai postiglioni affinché potessero proseguire

liberamente il cammino. Il corriere straordinario aveva il diritto di passare non solo avanti ai viaggiatori di posta ma anche ai corrieri ordinari.

Qualunque “particolare che ordinati i cavalli in posta e giunti alla sua abitazione” non avesse più potuto o voluto servirsene, doveva pagare la metà della corsa per la posta semplice.

Il Regolamento del 1814 prevedeva a seconda del numero dei viaggiatori, da due a sei, e del peso dell'equipaggio, il numero dei cavalli che variava da due a otto, e il numero dei postiglioni, uno per ogni coppia di cavalli, che servivano alle “sedie” a due ruote, ai calessi a quattro ruote, cioè le carrettelle, o alle carrozze a quattro ruote. Sulle poste di Castiglioncello per Siena, di Torrenieri per la Poderina e viceversa, di Ricorsi per Radicofani sulla strada romana, e di Montecarelli per il Covigliaio sulla strada bolognese erano prescritti cavalli di rinforzo. Per ogni cavallo da tiro doveva “pagarsi la somma di 5 paoli per posto, eccettuata unicamente la posta Reale della città di Firenze” alla quale dovevano “pagarsi paoli 1 di più per cavallo, e così paoli 6”. Questo aumento era applicato soltanto alla prima posta dalla capitale e per le successive si applicava la tariffa generale.

Ogni viaggiatore o corriere “all'atto dell'attacco per ogni gubbia di cavalli” doveva pagare mezzo paolo allo stalliere, e tre

paoli, quale "benandata", cioè mancia, al postiglione per ogni posta. Il viaggiatore o il corriere che veniva disturbato dal postiglione per avere una "benandata" maggiore poteva far ricorso all'Ufficio Generale delle Poste o a qualunque altro Ufficio di Posta del Granducato. La pena prevista per il postiglione era di otto giorni di carcere la prima volta e l'inabilitazione a servire tutte le poste la volta successiva.

Per i cavalli da sella si dovevano pagare 5 paoli per ciascun cavallo e per ogni posta semplice. Le staffette semplici, cioè ad un solo cavallo, si dovevano pagare "dai particolari agli uffizi di posta a seconda delle loro rispettive tariffe". I corrieri ordinari, sia esteri che toscani, continuavano a godere delle facilitazioni che avevano avuto fino allora per il pagamento delle corse, ma solo per la prima gubbia di cavalli.

I postieri avevano il compito di eseguire e fare eseguire ai loro postiglioni quanto veniva stabilito nel regolamento del 1814, e in caso di contravvenzione erano soggetti alle pene che venivano comminate ai postiglioni e che sembravano giuste al Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste, pene che potevano arrivare sino alla perdita della condotta della posta.

La Giurisdizione di tutte le controversie e contravvenzioni che dipendevano dal Regolamento del 1814 e che non esigevano un processo criminale, erano riservate al Tribunale di Prima

Istanza di Firenze per quello che riguardava la città stessa, mentre per le altre città e luoghi del Granducato vi erano i Giusdicenti locali dalle sentenze e decreti, dei quali si doveva dare sempre l'Appello al Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

Il regolamento del 1814 non innovava rispetto a quelli del 1801 e del 1803 relativamente al funzionamento dei trasporti postali e dei passeggeri, ma anzi tese a ripristinare lo status dell'amministrazione postale anteriore al 1807.

La corrispondenza dell'interno e dell'estero giungeva a Firenze quattro volte la settimana, cioè il lunedì, martedì, giovedì e sabato, alle nove del mattino, mentre quella di Bologna, Ferrara e luoghi adiacenti, e dalla Marca d'Ancona, arrivava per staffetta a mezzogiorno del giovedì e ripartiva alle 17 sempre per staffetta.

I corrieri toscani che percorrevano il Ducato di Lucca e trasportavano corrispondenza e viaggiatori, erano in coincidenza, tre volte la settimana, con quelli sardi in servizio fino a Genova.

Altre coincidenze avvenivano con i corrieri di Parma, Mantova<sup>21</sup>, romagnoli e romani per la corrispondenza e per i viaggiatori diretti negli Stati italiani o diretti oltralpe.

Nell'interno del Granducato il servizio si svolgeva sulle linee Firenze-Pisa, Firenze-Livorno, Firenze-Siena, Firenze-Acquapendente, Pisa-Livorno.

---

<sup>21</sup> Convenzione postale tra Modena e Austria, 3 dicembre 1817.

L'affrancatura delle lettere dirette fuori della Toscana era obbligatoria. Non avevano corso quelle trovate in buca prive della tassa.

La Circolare del 24 agosto 1815 del Dipartimento Generale ai Direttori degli Uffici di Posta di Livorno, Pisa, Siena<sup>22</sup>, informava che, in attesa della riunione alla Toscana degli Stati del Principato di Piombino e dell'Isola d'Elba, doveva cessare l'affrancatura forzata percepita fino ad allora dai diversi uffici di Posta del Granducato sulla corrispondenza diretta in quei paesi. Stabiliva che fino a quando non si sarebbe potuto dare alla corrispondenza per quegli Stati una organizzazione uniforme agli altri dipendenti dal Dipartimento Generale, le lettere della Toscana per Piombino e per l'Isola d'Elba dovevano passare senza alcuna tassa.

### *1.7.1 I rapporti tra Toscana e Austria.*

Con il ritorno di Ferdinando III di Lorena al governo della Toscana iniziò la pressione diplomatica austriaca per estendere la sua influenza nell'Italia centro meridionale. Il Granduca era il fratello dell'imperatore Francesco I e questo legame fu una leva basilare per la Cancelleria viennese per sviluppare i suoi piani politici e postali.

---

<sup>22</sup> Asf, Soprintendenza Generale alle Poste, filza n. 262, Circolare del 24 agosto 1815.

Dopo la chiusura del Congresso di Vienna (giugno 1815) venne stipulato un "Trattato di Alleanza" militare con l'Austria, con il quale il Granduca si impegnava a non fare tregua o pace senza l'assenso di Vienna; il Governo toscano si impegnava, in caso di guerra, a mettere le proprie milizie a disposizione dell'impero.

L'articolo 6 di questo trattato prevedeva che le parti avrebbero convenuto "immediatamente le basi di un sistema comune di difesa". Una convenzione particolare regolò le relazioni fra le truppe di S.A.I. e R. il Granduca sotto il Comando del Generale in Capo dell'Armata austriaca<sup>23</sup>.

Parallelamente all'azione militare si sviluppò quella postale: la rete italiana delle logge postali era distribuita a Milano, Udine, Venezia, Padova, Vicenza, Verona e Mantova dove affluiva tutta la corrispondenza dell'Italia centro meridionale<sup>24</sup>.

La rete si estendeva attraverso i Ducati di Modena e di Parma, legati dinasticamente alla Casa d'Austria, e con la stipulazione con la Toscana di una Convenzione postale provvisoria e, in parte, segreta.

<sup>23</sup> C. RIDOLFI, B. RICASOLI, U. PERUZZI, R. CORSI, L. CEMPINI, C. BIANCHI, *Toscana e Austria*, Torino, Barbera Editore, 1859, pag. 20.

<sup>24</sup> S. FURLANI, *La politica postale di Metternich e l'Italia*, Prato, Istituto di studi storico postali, 1987, pag. 20 e segg.

Si tentò di controllare il servizio postale toscano anche con lo scopo di creare una loggia postale.

Per quanto riguarda la creazione di un gabinetto nero in seno alla posta fiorentina, non è stata ritrovata alcuna traccia, allusione in merito o appunto, anzi vi sono alcuni elementi a favore di una tesi negativa.

Innanzitutto il Fossombroni e Don Neri Corsini non riscuotevano la fiducia del Metternich; il Ministro toscano, pur essendo un conservatore, era un convinto difensore dell'indipendenza del Granducato dalla Corte viennese. In un dispaccio contenente istruzioni per l'ambasciatore austriaco a Firenze, Conte di Bombelles, il Metternich scriveva: "nonostante le sue favorevoli disposizioni verso l'Austria, il conte Fossombroni è ben lungi dall'offerirci tutte le garanzie che possiamo desiderare". Giudizio ancora più duro sul Corsini, accusato di "corteggiare e proteggere i liberali" e di "vigilare sull'indipendenza della Toscana" per mantenere le distanze dalla Corte di Vienna<sup>25</sup>.

Un secondo elemento in favore di una tesi negativa è rappresentato dalla stipulazione, il 22 ottobre 1817, di una convenzione postale con il Regno di Sardegna, con la quale il Granducato consegnava al servizio postale sardo le

---

<sup>25</sup> F. PESENDORFER, *Leopoldo II di Lorena*, Firenze, Sansoni Editore, 1989, pag. 10.

corrispondenze dello Stato Pontificio, quelle del Regno di Napoli e delle Isole, dirette in Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera e Germania. La Posta Toscana si impegnava a portare con i suoi corrieri alla posta pontificia di confine i pieghi chiusi e sigillati della posta sarda, contenenti lettere provenienti dagli Stati europei e riportare a Firenze le corrispondenze consegnate dalle Poste pontificie. In tal modo si evitava la consegna delle lettere ai servizi di intercettazione austriaci ; inoltre le lettere viaggiavano in pacchi chiusi e sigillati e non sciolte, prestandosi più facilmente ad essere aperte.

Un terzo elemento è costituito da una lunga relazione stesa dal Granduca Leopoldo II sul suo viaggio a Dresda e a Vienna del 1830, relazione in cui vengono riportati i colloqui avuti dal Granduca con l'Imperatore e con il Metternich.

In particolare Leopoldo riportò il discorso del Metternich :  
"L'interesse di leggere le lettere è dato dal fatto che non si vuole restare ingannati dagli altri : molto ci è fondato sopra della Politica; ... farò fare un estratto del risultato dello spoglio della corrispondenza di un mese ; servirà a Lei a giudicare dell'importanza. L'Austria non può abbandonare la vigilanza sulla corrispondenza della penisola ; non vi sarebbe altro che da Lei si montasse un piccolo Ufficio di leggere lettere, così si avrebbero quelle di Roma e di Napoli. Io manderei persona di

tutta fiducia e del tutto versata nel mestiere : essa manderebbe gli estratti a me”.

Leopoldo rimase sconcertato dalla proposta, tanto è vero che in una lettera da Vienna, del 10 ottobre 1830, indirizzata al consigliere Corsini scriveva : “..., infine pensa di domandare lo stabilimento in Firenze di un Ufficio di leggere le lettere : la qual cosa ho cercato di allontanare più che potevo”<sup>26</sup>.

Non ci sarebbe stata la necessità di una tale richiesta se già nel 1817 era in funzione un gabinetto nero.

### *1.7.2 La convenzione postale provvisoria con l’Austria.*

Le trattative, condotte per l’Austria dal Barone Francesco di Sardagna e per il Granducato dal Segretario del Consiglio di Stato Humbourg, prevedevano il mantenimento della corrispondenza diretta e regolare tra la posta toscana e l’Ufficio della posta austriaco, al fine di ricevere e trasmettere lettere e plichi<sup>27</sup>.

Le strade di comunicazione previste erano due : quella di Mantova per Bologna a Firenze, o qualora “fosse giudicato più opportuno” quella di Mantova per Modena, Pistoia a Firenze e viceversa. L’opportunità era motivata dal fatto che Bologna faceva parte delle Legazioni ed era soggetta agli ordinamenti dello Stato

---

<sup>26</sup> Asf, Segreteria di Gabinetto, appendice, filza n. 14.

Pontificio, il quale conduceva una politica d'indipendenza nei confronti dell'Austria.

I corrieri ordinari lombardi arrivavano a Firenze il sabato e partivano il martedì, giorni in cui ripartivano con la corrispondenza. Stabiliti i prezzi dei servizi di trasporto, la convenzione specificava che le corrispondenze nascenti in Toscana o in transito, dirette agli uffici austriaci, sarebbero state consegnate gratuitamente. I corrieri, toscani spediti a Mantova avrebbero trasportato gratuitamente la corrispondenza di Bologna, Modena dirette da e per gli uffici imperiali, ed essi non si sarebbero incaricati oltre questi d'altra corrispondenza fuorché di quelle della Toscana da e per i suddetti paesi. La convenzione provvisoria fu conclusa dai commissari il 1° agosto e firmata dal Metternich a Bagni di Lucca il 10 agosto 1817.

Ma la convenzione non finiva qui, perché furono aggiunti due articoli segreti.

Il primo articolo diceva che se l'ufficio imperiale o l'ufficio granducale fossero riusciti a stabilire dei corsi periodici di corrieri per il trasporto della corrispondenza a Roma o attraverso lo Stato Romano a Napoli, sarebbero state trasmesse gratis dall'ufficio che le trasmetteva all'altro. Il secondo articolo stabiliva che l'ufficio imperiale e quello granducale avrebbero preso di comune accordo

---

<sup>27</sup> S. CHIEPPI, *La Toscana in diligenza: poste dei cavalli, poste delle lettere, sec. XVII-XIX*,

i provvedimenti necessari con gli uffici generali delle poste di Roma e di Napoli.

Lo scopo di questi articoli addizionali era quello di impadronirsi delle corrispondenze dell'Italia centro meridionale. I servizi postali toscani e austriaci furono così legati da una convenzione diretta, senza intermediari. Inoltre nella convenzione si parlava di trasmissione di lettere e plichi, le lettere si dovevano intendere trasmesse sciolte e perciò apribili più facilmente. Tutto questo rappresentò un cedimento da parte del Governo toscano alle pretese austriache.

Tuttavia si cercò di porre rimedio a questi accordi stipulando un trattato postale con il Regno Sardo.

Queste manovre furono seguite attentamente dallo Stato Pontificio, che per sfuggire all'accerchiamento entrò in trattative con il Regno di Sardegna, per il recapito delle lettere verso la Francia e la Spagna. L'accordo non venne stipulato, anche se certe intese divennero operanti in attesa di concludere una convenzione con la Toscana.

Il Governo toscano non poteva entrare in trattative con la Corte di Roma perché legato dalle convenzioni con Austria e Piemonte: si sarebbero dovuti rivedere gli orari dei corrieri, le coincidenze ai confini con gli altri Stati, le tariffe dei trasporti,

ecc., ma soprattutto un accomodamento era contrario agli interessi di Vienna.

Infatti, l'Austria iniziò una politica di disturbo nei confronti dello Stato della Chiesa : pretese un indennizzo per le corrispondenze inviate allo Stato Pontificio, lo accusò di eccessiva lentezza nel servizio e di lunghe soste delle corrispondenze negli uffici di Bologna e di Roma. Iniziò così una lunga polemica tra Roma e Firenze e una lunga trattativa dalla quale le principali richieste del governo romano risultarono essere le seguenti :

- a. la stipulazione di una convenzione per dare ordine ai collegamenti con gli Stati esteri ;
- b. il pagamento del credito sorto nei confronti del Granducato a causa della maggiore quantità di corrispondenza consegnata ai corrieri toscani ;
- c. il regolamento dei viaggi dei corrieri toscani in territorio pontificio<sup>28</sup>.

Questa lunga polemica iniziata nel 1817 terminò con la stipulazione di un trattato postale il 28 dicembre 1823.

### *1.7.3 Il Congresso di Verona.*

Le potenze vigilavano sul restaurato ordine europeo con la politica dei congressi. La rivoluzione spagnola del gennaio 1820 sviluppò una reazione a catena : nel luglio dello stesso anno

scoppiarono i moti rivoluzionari nel Regno delle Due Sicilie ; si ebbero fermenti in Lombardia e in Piemonte, dove scoppiò la rivoluzione ; nel 1821 fu la volta del Portogallo e della rivolta della Grecia contro l'impero turco.

Il carattere internazionale dei moti del 1820 e del 1821 costrinse le grandi potenze a riunirsi nel Congresso di Verona.

In un primo momento, quale sede del congresso era stata indicata Firenze, ma il Metternich, che non si fidava dei governanti toscani e sentiva l'ostilità dei patrioti contro gli interventi armati austriaci, decise per Verona, più vicina a Mantova, che permetteva un più efficiente controllo poliziesco e postale.

Nelle sedute del congresso si trattò dell'occupazione e del ritiro delle truppe austriache dal Regno delle Due Sicilie e dal Regno di Sardegna ; della posizione di Carlo Alberto, in ritiro in Toscana ; della situazione spagnola e di quella della Grecia ; di questioni di confini tra Toscana e Parma ; di una strada che Lucca voleva aprire verso Modena ; e così via.

Si discusse anche di repressione poliziesca, di trattati postali e di spionaggio postale. Emerse anche il proposito di costituire un Centro di Polizia, con la collaborazione degli Stati Italiani, sotto la direzione dell'Austria.

---

<sup>28</sup> Asf, Capirotti di Finanza, filza n. 95.

Il controllo delle corrispondenze italiane era stata una meta da parecchi anni propugnata ma mai raggiunta. Già nel 1815 il barone Lilien aveva suggerito la creazione di una barriera postale Parma-Modena-Toscana-Massa-Carrara in modo da obbligare gli Stati dell'Italia centro meridionale a far transitare necessariamente attraverso le logge austriache le loro corrispondenze, ma il tentativo fallì. Le logge postali austriache in Italia, soprattutto quella di Mantova, avrebbero potuto dare ottimi risultati, se avessero avuto la possibilità di censurare le corrispondenze dei vari Stati della penisola<sup>29</sup>. Grande importanza si dava a questo lavoro di intercettazione anzi il barone Daiser, ministro d'Austria a Torino, scrisse al Metternich sostenendo che un maggior controllo della corrispondenza con la Francia avrebbe pervenuto quelle agitazioni.

Il punto chiave di un progetto di questo tipo era la Toscana e per questo il 4 settembre 1822 a Firenze l'Austria strappò al Granduca una convenzione che praticamente metteva l'Ufficio Postale toscano alla mercé dei censori imperiali. L'accordo, che doveva entrare in vigore all'inizio del 1823, impegnava la Toscana a rimettere alle poste austriache tutte le lettere nate nel Granducato o altrove ma transitanti per la Toscana, destinate alla Turchia, Levante, Russia, Polonia, Prussia, Svezia, Norvegia,

---

<sup>29</sup> S. FURLANI, *La questione postale italiana al congresso di Verona*, in *Nuova Rivista Storica*,

Danimarca, Paesi Bassi, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Confederazione germanica, Svizzera, Iberica : insomma quasi tutti gli stati ad eccezione degli invii per la Francia meridionale da consegnarsi invece agli uffici sardi. Alla Toscana era preclusa qualsiasi libertà di scelta sugli instradamenti della posta e l'ufficio di Firenze veniva degradato a compiti puramente esecutivi<sup>30</sup>.

A differenza della convenzione provvisoria del 1817, che non escludeva il trasporto delle lettere in pacchi chiusi, in questo trattato si precisava : "Lo scrupoloso adempimento degli obblighi convenuti nel precedente articolo non permette di accordare il transito a traverso il Granducato dei mazzi di lettere chiusi da un Istituto Postale all'altro, tanto più che questo formerebbe una mancanza di quei convenuti principi di reciprocità. In conseguenza l'Ufficio Granducale Toscano si obbliga di non accordare, a grave danno dell'Imperiali e Reali Poste, in tale transito dei pacchi lettere chiusi tra Istituti postali esteri a traverso il territorio toscano".

Le corrispondenze per il Nord-Europa sarebbero state trasportate dai servizi postali austriaci attraverso la Svizzera, con transito del San Gottardo e per Basilea<sup>31</sup>.

---

1948, pp. 36-39.

<sup>30</sup> B. CAIZZI, *Dalla posta dei Re alla posta di tutti: territorio e comunicazione in Italia dal XVI secolo all'Unità*, Milano, F. Angeli, 1933, pag. 323.

<sup>31</sup> Asf, Trattati internazionali.

Al congresso di Verona il rappresentante austriaco non riuscì a convincere tutti i presenti sull'opportunità di quel gravissimo provvedimento; vivissimo malcontento espressero alcune cancellerie straniere, compresa la russa, alle quali parve intollerabile che la loro corrispondenza passasse sistematicamente al vaglio della censura austriaca. In Italia, contro l'iniziativa di Vienna, insorse il governo Pontificio, gravemente ferito nella sua libertà e nei suoi interessi. Le proteste vennero dal Cardinale Consalvi, Soprintendente delle Poste Pontificie, che varie volte già negli anni passati si era opposto alle mire austriache di entrare in possesso della corrispondenza dell'Italia centro meridionale. Una tale opposizione non era dettata solo da considerazioni di mero carattere economico e finanziario. Si trattava, nel caso della posta, di una questione in massima parte politica. Le corrispondenze dello Stato Pontificio in mano dell'Austria davano a quest'ultima non solo la possibilità di essere informata sullo spirito pubblico interno ma anche, cosa assai più grave, una conoscenza perfetta delle intenzioni e delle mosse della diplomazia della Curia, non trovandosi lo Stato della Chiesa in condizioni finanziarie così fiorenti da potersi permettere il lusso di inviare e ricevere dispacci della Segreteria di Stato e delle nunziature mediante propri corrieri straordinari. La reazione del Piemonte fu meno clamorosa ed esplicita di quella pontificia ma altrettanto impegnata,

attraverso l'azione diplomatica, a mobilitare l'interessamento degli altri Stati egualmente minacciati dai progetti austriaci<sup>32</sup>.

Mentre da una parte il Granducato cedette alle richieste austriache, dall'altra cercò di entrare in trattative con il Regno di Sardegna e la Francia per equilibrare e alleggerire il peso delle conseguenze politiche che ne sarebbero scaturite.

#### *1.7.4 La convenzione con lo Stato Sardo.*

Con lo Stato Sardo vi era un legame di parentela dato che Carlo Alberto aveva sposato la figlia di Ferdinando III, Maria Teresa. Inoltre il Piemonte offriva la via più breve del Sempione rispetto a quella del San Gottardo. Il 9 novembre 1822 venne firmata a Firenze una convenzione provvisoria<sup>33</sup> tra le poste toscane e sarde, con effetto dal 1° gennaio 1823.

Questa convenzione stabiliva che gli uffici di Torino, Genova e Sarzana, avrebbero corrisposto in pacchi chiusi con quelli di Firenze, Pisa, Livorno, Pietrasanta e Lucca. Tutti questi uffici avrebbero dato corso ai pacchi diretti in Francia. Le lettere per lo Stato della Chiesa e per il Regno delle Due Sicilie sarebbero state rimesse sciolte all'ufficio di Firenze che le avrebbe inoltrate.

L'amministrazione toscana avrebbe dovuto corrispondere a quella sarda per ogni 30 grammi e in ragione delle distanze

---

<sup>32</sup> B. CAZZI, *op.cit.*, pag. 326.

(divise in cinque raggi), 20 decimi per le lettere della Francia a destinazione della Toscana, Stato della Chiesa, Regno delle Due Sicilie. Per le lettere procedenti da altri stati il diritto di transito era di 14 decimi.

L'ufficio sardo per le lettere originarie dello Stato della Chiesa, Regno di Napoli ed oltre, avrebbe dovuto rimborsare all'ufficio toscano decimi 5 e  $\frac{1}{2}$  per ogni 30 grammi. I giornali, le opere periodiche ed i libri stampati legati in rustico, affrancati in uno Stato, sarebbero stati distribuiti franchi nell'altro Stato.

I corrieri sardi avrebbero dovuto arrivare alternativamente a Pietrasanta o a Lucca nei giorni di domenica, martedì e giovedì, quelli toscani nei giorni di domenica, mercoledì e venerdì. A Pietrasanta avrebbe dovuto stazionare un corriere di riserva.

La convenzione del 9 novembre 1822 costituì però un vero disastro per la politica postale sarda. Non solo il Piemontese si obbligava a consegnare sciolte e quindi facilmente censurabili "tutte le lettere per lo Stato Ecclesiastico, Regno delle Due Sicilie che si trasmettano per la via della Toscana" (art.1), non solo i corrieri sardi che fino ad allora giungevano fino a Firenze dovevano consegnare le corrispondenze a Pietrasanta (art.8), ma da parte della Toscana non ci si impegnava in alcun modo alla consegna delle lettere provenienti dallo Stato Pontificio e dal

---

<sup>33</sup> Fu firmata dal cavaliere Marcello Cerruti, direttore principale delle Poste di Genova ed incaricato

Regno delle Due Sicilie. Ratificare una tale convenzione era un consentire al gravissimo danno economico che sarebbe derivato alle finanze sarde dalla mancata consegna delle corrispondenze degli Stati dell'Italia centro meridionale a destinazione della Francia.

### 1.8 LA SITUAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE.

In Toscana vi era un benessere economico favorito da una politica di condiscendente tolleranza che garantiva al paese un certo senso di libertà, la circolazione delle idee, un notevole rigoglio di studi non solo letterali ma anche economici e sociali.

Questa tolleranza era dovuta al Fossombroni, il cui motto "il mondo va da se" derivava dal principio "*laisser faire, laisser passer*" che egli aveva sostenuto nei suoi scritti di economia.

Questo principio trasportato sul piano sociale-politico e sul piano morale favoriva il diffondersi del mal costume e della corruzione. In ogni ramo della pubblica amministrazione si diffusero la personalità, la pigrizia mentale, l'incostanza nel lavoro, la mancanza di ogni sforzo di meditazione proprie del primo ministro Fossombroni : i ministri e tutte le amministrazioni amavano vivere alla giornata, preoccupandosi di risolvere soltanto i problemi di portata immediata e rifuggendo da ogni

---

dalla sua Direzione generale, e dal col. Luigi Lustrini, Soprintendente Generale delle Poste Toscane.

organico piano d'azione che potesse riguardare un più lungo spazio di tempo nell'avvenire. L'avvenire in realtà non interessava i governanti toscani, ansiosi solo che il presente fosse il più privo di scosse possibile. Le forme più gravi di questo mal costume si verificarono nella pubblica amministrazione ove, in un clima di favoritismo, di incuria e di lassismo morale, si tolleravano e si avallavano irregolarità, abusi e ammanchi<sup>34</sup>. Infatti durante tutto il suo lungo governo, il Fossombroni, permise le più scandalose dilapidazioni, da parte degli organi inferiori nella pubblica amministrazione, senza mai neppure tentare di instaurare un più scrupoloso sistema di cui lo stato avrebbe avuto bisogno.

Questa situazione di malcostume era presente anche nell'Amministrazione delle Poste e si rileva da numerosi documenti, circolari, lettere.

Un primo esempio è dato da una lettera inviata dalla Segreteria di Finanze il 28 gennaio 1816 al Soprintendente Generale delle Poste<sup>35</sup> :

*Avendo reso conto a S.A.I. e R. dell'inconveniente accaduto in codesto Ufficio Generale della Posta nell'essersi trovato lacerato l'ordine fatto affiggere da Em. Ill.ma, con cui richiamava i corrieri del Dipartimento medesimo all'osservanza delle antiche leggi e regolamenti in quella parte che vietava agli istessi corrieri di poter condurre più di*

<sup>34</sup> G. BALDASSERONI, *Memorie 1833-1859*, a cura di R. Mori, Edizioni della Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze, E. Ariani, 1991.

<sup>35</sup> Asf, *Soprintendenza Generale delle Poste*, filza n. 3, affare n. 211.

*un compagno nei loro viaggi settimanali, mentre è stata trovata pienamente in regola una tale disposizione, animata dallo zelo di un migliore servizio, ha dovuto disapprovare l'atto di disprezzo e d'insubordinazione di chi ha ardito di stracciare gli ordini del suo superiore. Dopo ciò il R. Governo gradirebbe che Em. Ill.ma come per un atto di sua condiscendenza, proveniente da lui solamente, tollerasse la pluralità dei compagni in viaggio ai suddetti corrieri, come si è praticato fin qui, per non esservi stato da molto tempo in vigore tale ordine, fintanto che almeno non sia stata sottoposta alla sovrana considerazione il di lei Piano, che abbraccia diversi articoli riguardanti il servizio di codesto Ufficio Generale delle Poste.*

Un altro esempio è dato dalla circolare del Soprintendente Generale delle Poste, Pietro Salvetti, dell'8 febbraio 1816 indirizzata ai Direttori degli uffici di posta di Livorno, Pisa, Siena<sup>36</sup>, la quale così diceva :

*Ho potuto rilevare che ad alcuni di codesti ministri vengono dei pieghetti di lettere per diversi particolari. Aprendo questi pieghi ho potuto rilevare contenere lettere per altri. Voglio anche in questa occasione tralasciare di castigare come dovrei i colpevoli dando un'altra volta tempo ai medesimi di scrivere ai loro corrispondenti che desistano da tale misura, ma se in appresso rileverò simili abusi che dimostrano la condiscendenza di chi riceve tali pieghi, io li sospenderò immediatamente tanto dall'impiego come dalla provvisione dandone subito parte all'I. e R. Governo.*

Nonostante la circolare questi abusi continuavano<sup>37</sup> :

*Firenze, il 23 aprile 1816 dal Soprintendente Generale delle Poste, Pietro Salvetti al Direttore del Regio Ufficio di posta di Siena, Giuseppe Spannocchi. Io tengo gli ordini i più rigorosi e in scritto e a voce di questo I. e R. Governo per reprimere gli abusi che si erano*

<sup>36</sup> Ivi, filza n. 3, affare n. 221.

<sup>37</sup> Ibidem.

*introdotti da diversi individui esenti dal pagamento delle lettere per il loro Ministero di farsele sopracartare per particolari soggetti alla tassa in pregiudizio del Regio Erario. Non solo i soli Bargelli che commettono un tale abuso ma se particolarmente codesto di Siena permette una simile frode, Ella liberamente o per mezzo di un Ministro fidato, riconosciuta la frode per le lettere incluse, lacerando la prima sopracarta che porta l'indirizzo al Bargello, ponga le lettere che si trovano nei di lui pieghi alla tassa. Il Bargello da questa misura non reclamerà ma se mai reclama gli dica pure che l'ordine è mio e che porti pure i suoi reclami a chi crede. In seguito della mia commissione prego Em. Ill.ma a rendermi conto del di lei operato su tale affare.*

Venivano prese le dovute disposizioni per ovviare a questa situazione ma senza importanti risultati :

*Dalla Segreteria della I. e R. Consulta al Soprintendente Generale delle Poste, il 20 maggio 1816. D'ora in avanti ciascun capo del Dipartimento di amministrazione dovrà senza indugio informare il Tribunale Criminale in occasione di qualsiasi vuoto di Cassa che accadesse qualunque ne fosse la causa<sup>38</sup>.*

*Dal Soprintendente Generale delle Poste, Pietro Salvetti, il 27 maggio 1816<sup>39</sup>, a S. A. I. e R. ....Inoltre vi è la necessità nel Dipartimento di fare dei Ministri attivi, abili e onesti, ma ciò non si può ottenere che col tempo e con una certa scuola che da qualche anno si è affatto perduta in Toscana per il cattivo sistema specialmente di mal costume introdotto dai troppi Maestri sotto l'estinto governo.....*

<sup>38</sup> Asf, Soprintendenza Generale delle Poste, filza n. 3, affare n. 236.

<sup>39</sup> Ivi, affare n. 239.